

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 febbraio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller, Brugger e Nicco; Cicu, Nizzi, Porcu, Murgia, Oppi, Testoni, Vella e Barbareschi; Palomba; Gozi e Zaccaria; Bocchino, Calderisi, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Calabria, Cristaldi, De Girolamo, Distaso, Gregorio Fontana, La Loggia, Laffranco, Orsini, Pecorella, Santelli, Sbai, Stasi e Stracquadano; Soro, Sereni, Bressa, Vassallo, Franceschini, Amici, Gozi e Zaccaria; Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo e Sardelli; Zeller, Brugger e Nicco; Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes e Schirru:*

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide,

poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore

cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE